

III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

2	ESECUZIONE DELL'ALLONTANAMENTO	1
2.1	Esecuzione dell'allontanamento durante e dopo la conclusione della procedura d'asilo	1
2.2	Termini di partenza	4
2.3	Condizioni riguardanti l'esecuzione dell'allontanamento	8
2.4	Partenza a destinazione dello Stato Dublino competente	9
2.5	Domanda di sostegno all'esecuzione	9
2.6	Esecuzione a tappe	12
2.7	Colloquio sulla partenza	14
2.8	Colloquio di consulenza in carcerazione amministrativa	15
2.9	Spese di partenza e d'esecuzione	15
2.10	Misure coercitive	24
2.11	Accordi di riammissione con gli Stati europei	24
2.12	Allegati	27

2 ESECUZIONE DELL'ALLONTANAMENTO

2.1 Esecuzione dell'allontanamento durante e dopo la conclusione della procedura d'asilo

2.1.1 Basi legali

Le presenti disposizioni si basano sugli articoli 10, 15, 24, 24a, 26a-27, 31b, 42, 44-48, 83a, 85, 89b, 92, 97, 98, 107a e 111b della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31), sugli articoli 2b, 20a, 23 e 32-35 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311), sugli articoli 54-61 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312) e sugli articoli 3 e 10 dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3; RS 142.314). Queste disposizioni contengono i principi da rispettare nell'esecuzione dell'allontanamento durante e dopo la conclusione della procedura d'asilo, e disciplinano le modalità di esecuzione dell'allontanamento.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione giudiziaria di stranieri nonché dell'espulsione giudiziaria conformemente agli articoli 66a o 66a^{bis} del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) ovvero agli articoli 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare (CPM; RS 321.0; art. 71 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20, in combinazione con l'art. 1 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri;



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

OEAE; RS 142.281). Negli articoli 2-15a e 26f-26h OEAE sono codificate le ulteriori disposizioni esecutive riguardanti il sostegno all'esecuzione.

2.1.2 Principi

La SEM e, se del caso, il Tribunale amministrativo federale (TAF) esaminano in modo definitivo se l'esecuzione dell'allontanamento sia possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in combinazione con l'art. 83 LStrl).

La decisione in materia d'asilo e di allontanamento della SEM ha un carattere vincolante per i Cantoni (art. 46 cpv. 1 LAsi). Se la persona deve abbandonare lo spazio Schengen o l'Unione europea la decisione in materia di allontanamento viene registrata dalla SEM nell'applicazione eMAP e segnalata nel Sistema d'informazione Schengen (SIS); le decisioni di allontanamento Dublino (art. 45 cpv. 3 LAsi) invece non sono registrate in eMAP. Durante il soggiorno di un richiedente l'asilo in un centro della Confederazione, l'esecuzione dell'allontanamento compete in linea di massima al Cantone di ubicazione. Il Consiglio federale può prevedere che, in presenza di circostanze particolari, sia designato un altro Cantone competente (art. 46 cpv. 1^{bis}). Queste eccezioni sono disciplinate dall'articolo 34 OAsi 1. Nel dispositivo della decisione relativa all'asilo e all'allontanamento si designa il Cantone responsabile dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 45 cpv. 1 lett. f LAsi in combinato disposto con l'art. 34 OAsi 1). In caso di domanda multipla ai sensi dell'articolo 111c LAsi, resta competente il Cantone che lo era nell'ambito della precedente procedura d'asilo e d'allontanamento (art. 46 cpv. 1^{ter} LAsi). Se, nonostante lo straniero abbia rispettato l'obbligo di collaborazione, l'esecuzione dell'allontanamento appare in seguito impossibile per motivi tecnici per una durata indeterminata, il Cantone domanda alla SEM di ordinare l'ammissione provvisoria (art. 46 cpv. 2 LAsi). Se una persona oggetto di una decisione d'allontanamento non soggiorna più nel Cantone incaricato dell'esecuzione, quest'ultimo resta ciononostante responsabile dell'esecuzione dell'allontanamento. Il Cantone di soggiorno fornisce, su richiesta, assistenza amministrativa. Tale assistenza consiste segnatamente nella consegna del richiedente al Cantone competente o nell'esecuzione diretta dell'allontanamento verso lo Stato d'origine o in uno Stato terzo (art. 48 LAsi).

Il Cantone incaricato dell'esecuzione del rinvio è competente per l'esecuzione dell'allontanamento fino alla partenza definitiva dello straniero. Per partenza definitiva s'intende il ritorno nello Stato d'origine o di provenienza, oppure la partenza alla volta di uno Stato terzo disposto o tenuto ad accogliere l'interessato.

In linea di principio, le persone oggetto di una decisione passata in giudicato sono tenute a lasciare la Svizzera per conto proprio. Tuttavia, se partono volontariamente possono beneficiare di un'assistenza per organizzare la partenza. Spetta al Cantone designato come competente per l'esecuzione dell'allontanamento fornire sostegno alle persone interessate; la SEM assume le spese di partenza.

Se l'esecuzione del rinvio è sospesa, lo straniero rimane escluso dall'aiuto sociale e riceve il soccorso d'emergenza solo su domanda e in caso di necessità (cfr. a questo proposito Istruzione III / 7). Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni da parte



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

della SEM, e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale (art. 82 cpv. 2^{bis} LAsi).

2.1.3 Peculiarità dell'espulsione giudiziaria

In determinati casi, ad esempio se una persona è titolare di un permesso di dimora o di domicilio o se è già oggetto di una decisione d'espulsione ai sensi dell'articolo 68 LStrI, la SEM non pronuncia l'allontanamento (cfr. art. 32 OAsi 1), neppure nel caso in cui nei confronti di un richiedente l'asilo sia stata pronunciata in via definitiva un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM (art. 32 cpv. 1 lett. d OAsi 1). Conformemente all'articolo 121 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), con il passaggio in giudicato della decisione, a prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri in questione perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno. Non occorre pertanto emanare una nuova decisione di allontanamento separata.

La SEM può pronunciare una decisione di allontanamento nei confronti di una persona oggetto di un'espulsione giudiziaria soltanto fintantoché la sentenza accompagnata dalla pronuncia dell'espulsione giudiziaria non è passata in giudicato (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. d OAsi 1).

Spetta all'autorità cantonale competente, quindi non alla SEM, statuire sulla sospensione dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria obbligatoria. A tal fine verifica se vi sono ostacoli che si oppongono all'esecuzione dell'espulsione (cfr. art. 66d CP). La decisione relativa all'esecuzione di un'espulsione giudiziaria non obbligatoria incombe parimenti alla medesima autorità (cfr. anche art. 66a^{bis} CP). Tutte le espulsioni giudiziarie vengono registrate nell'applicazione eMAP al più tardi quando i Cantoni prendono una decisione in merito all'esecuzione di tale misura stabilendo una data di partenza o posticipando l'esecuzione. Un'espulsione giudiziaria esecutiva con una data di partenza è registrata nel SIS. Con New VOSTRA le espulsioni giudiziarie vengono trasmesse a eMAP automaticamente sin dal loro passaggio in giudicato.

In questi casi, la SEM conserva tuttavia la competenza di decidere se l'interessato soddisfa le condizioni per essere riconosciuto quale rifugiato. Fino a tale decisione, le autorità cantonali competenti sono tenute, in linea di principio, a sospendere l'esecuzione dell'espulsione (art. 66d cpv. 1 lett. a nCP). Se una persona con procedura d'asilo pendente è oggetto di una decisione esecutiva di espulsione giudiziaria, la SEM determina unicamente se adempie o no le condizioni per ottenere l'asilo. Se la SEM non riconosce la qualità di rifugiato, spetta all'autorità cantonale competente determinare se norme imperative del diritto internazionale si oppongono all'espulsione giudiziaria (art. 66d cpv. 1 lett. b CP). Lo stesso vale per le persone che presentano una domanda d'asilo pur essendo oggetto di una decisione di espulsione giudiziaria passata in giudicato. Se la persona in questione adempie la qualità di rifugiato, l'esecuzione dell'espulsione è sospesa (cfr. art. 66d cpv. 1 lett. a CP).

Nel quadro dell'esame del rinvio dell'espulsione giudiziaria obbligatoria, l'autorità cantonale può chiedere il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione dell'espulsione sotto il profilo del carattere illecito della stessa (art. 32 cpv. 2 OAsi 1). In caso di espulsione



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Segreteria di Stato della migrazione SEM

III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

giudiziaria non obbligatoria, invece, prima di emanare la propria sentenza il giudice penale ha la possibilità, all'occorrenza e per il tramite dell'autorità cantonale competente, di chiedere il parere della SEM per quanto riguarda eventuali ostacoli all'esecuzione sotto il profilo del carattere ragionevolmente esigibile e lecito. Se del caso, infatti, il giudice penale può rinunciare a pronunciare l'espulsione giudiziaria non obbligatoria se in seguito a un esame preliminare sussistono degli ostacoli alla sua esecuzione.

Secondo l'articolo 26g capoverso 1 OEAE, l'esecuzione di un'espulsione giudiziaria prevale sull'esecuzione di un allontanamento pronunciato nell'ambito della procedura d'asilo (cfr. Istruzione III / 2.5).

Per le persone oggetto di un'espulsione giudiziaria che tornano in Svizzera e presentano una domanda d'asilo o una domanda multipla ai sensi dell'articolo 111c capoverso 1 LAsi, la SEM non pronuncia un allontanamento. Anche in questi casi la SEM si limita a decidere se la persona in questione soddisfi la qualità di rifugiato. Il Cantone che ha pronunciato l'espulsione ancora valida, esamina eventuali motivi per sospenderla. Se non sussistono tali motivi, il Cantone esegue l'espulsione (art. 26g cpv. 2 OEAE). La stessa procedura si applica nel caso di un divieto d'entrata (art. 26g cpv. 3 OEAE).

Se dopo la presentazione della domanda d'asilo è stato avviato un procedimento penale che è sfociato nella pronuncia di un'espulsione giudiziaria, la SEM si assume i costi per la partenza. L'autorità cantonale cui compete l'esecuzione dell'espulsione presenta i costi alla SEM (art. 26h cpv. 2 OEAE; cfr. Istruzione III / 2.9.1).

2.2 Termini di partenza

2.2.1 Osservazioni generali

L'assegnazione del termine di partenza compete alla SEM. Nella decisione d'allontanamento di prima istanza quest'ultima fissa la data entro la quale il richiedente l'asilo deve abbandonare la Svizzera (art. 45 cpv. 1 lett. b LAsi). La SEM registra tale data nella decisione in materia di allontanamento che viene inserita nell'applicazione eMAP e trasmessa al SIS. La SEM segnala nei sistemi pertinenti anche la modifica della data di partenza nonché la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in virtù di un ricorso o di altri motivi.

Quando impartisce il termine di partenza, la SEM rende attento lo straniero al suo obbligo di abbandonare la Svizzera e, se ne ha diritto, alla possibilità di ricevere un aiuto al ritorno. Lo straniero è informato che se non rispetta il termine di partenza la SEM ordina un divieto d'entrata conformemente all'articolo 67 capoverso 1 LStrl. È invitato a procurarsi documenti di viaggio validi del suo Paese d'origine. In caso di inosservanza possono essere adottati provvedimenti coercitivi.

2.2.2 Termini

Secondo l'articolo 45 capoverso 2 LAsi il termine di partenza è di sette giorni nella procedura celere e tra sette e trenta giorni nella procedura ampliata.



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

Se è emanata una decisione di non entrata nel merito (NEM) secondo l'articolo 31a capoverso 1 lettera b LAsi (Dublino), può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni. Il ricorso di cui all'articolo 107a LAsi non ha effetto sospensivo. L'allontanamento è subito esecutivo (art. 45 cpv. 3 LAsi).

Le persone oggetto di una decisione di cui all'articolo 40 LAsi in combinazione con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a LAsi (Safe Country) o di una decisione NEM secondo l'articolo 31a LAsi devono lasciare la Svizzera il giorno dopo il passaggio in giudicato, a condizione che la durata complessiva della procedura sia inferiore a sei mesi. Se la procedura di prima istanza dura più di sei mesi, è impartito un termine di partenza di 14 giorni a partire dal passaggio in giudicato della decisione.

Si può impartire un termine di partenza più breve nei casi in cui vi è un interesse pubblico alla partenza veloce (p. es. commissione di un reato). I termini di partenza impartiti possono essere abbreviati successivamente, se lo esigono interessi pubblici.

Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, si può impartire un termine di partenza più lungo o prorogare il termine di partenza inizialmente impartito (art. 45 cpv. 2^{bis} LAsi).

2.2.3 Nuovo termine

Se il TAF respinge il ricorso contro la decisione d'asilo negativa e la sua sentenza è inviata meno di due settimane prima della scadenza del termine fissato nella decisione, è fissato un nuovo termine di partenza. In questo caso bisogna tenere conto dei seguenti principi:

- **Decisione d'asilo materiale:**
 - se la durata totale della procedura (procedura di ricorso compresa) è inferiore a sei mesi, è fissato un termine di due settimane;
 - se la durata totale della procedura è superiore a sei mesi, è fissato un termine di quattro settimane;
 - se il TAF non entra nel merito del ricorso per motivi formali o perché l'anticipo delle spese non è stato versato, il termine fissato è di due settimane.
 - se il termine di ricorso non è rispettato, non viene fissato un nuovo termine.
- **Decisione NEM:**
 - se il TAF respinge il ricorso o non entra nel merito, in caso di durata totale della procedura (procedura di ricorso compresa) inferiore a sei mesi, non è fissato un nuovo termine di partenza;
 - in caso di durata totale della procedura superiore a sei mesi è fissato un termine di 14 giorni.
- In caso di ritiro del ricorso può essere stabilito un nuovo e appropriato termine di partenza qualora sia prevista una partenza volontaria.



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

- Dopo una sospensione ottenuta in seguito ad una via legale non ordinaria o a un ricorso (domanda di riesame, revisione), se la durata della procedura è superiore a due anni, viene accordato un nuovo termine di partenza di quattro settimane. Se la procedura è inferiore a due anni, non è fissato un nuovo termine di partenza.

2.2.4 Stralcio¹

La domanda di un richiedente l'asilo che senza valido motivo viola l'obbligo di collaborare di cui all'articolo 8 LAsi è stralciata senza formalità. Il richiedente può presentare una nuova domanda d'asilo al più presto dopo tre anni. Rimane salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.

Se la persona in questione si rivolge di nuovo alla SEM, quest'ultima valuta l'eventuale ripresa della procedura d'asilo. I motivi che possono giustificare la ripresa sono ad esempio la notifica errata del luogo di soggiorno sconosciuto o ragioni valide per la scomparsa. Se la procedura è riavviata si applicano i termini summenzionati. Se la procedura d'asilo non viene riavviata, il Cantone cui compete il disciplinamento del soggiorno è competente anche per l'eventuale esecuzione dell'allontanamento secondo il diritto sugli stranieri.

2.2.5 Proroga del termine di partenza

Le domande di proroga del termine di partenza devono essere presentate prima della sua scadenza. Lo straniero o il suo rappresentante legale deve presentarla per scritto alla SEM.

Il termine di partenza può essere prorogato per preparare il ritorno nello Stato d'origine o se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di saluti o la lunga durata del soggiorno lo esigono (art. 45 cpv. 2^{bis} LAsi).

La domanda di proroga del termine è accolta soltanto in presenza di documenti di viaggio validi o se il loro rilascio è stato chiesto presso la competente rappresentanza consolare in modo vincolante e conformemente alle disposizioni vigenti. Deve inoltre risultare evidente che la persona in questione prepara effettivamente la partenza dalla Svizzera. Il Cantone deve trasmettere le pertinenti informazioni alla SEM. Le proroghe del termine allo scopo di trasferirsi in uno Stato terzo sono concesse soltanto se la persona in questione può manifestamente recarsi in uno Stato terzo entro un mese.

A seconda delle circostanze, il termine può essere prorogato da uno a tre mesi; in casi eccezionali la proroga è di al massimo sei mesi. Una proroga superiore a tre mesi può avvenire soltanto in due tappe.

Il termine di partenza non è prolungato per le persone:

¹ Nuovo testo del 01.02.2014



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

- la cui domanda d'asilo è oggetto di una NEM in base all'articolo 31a LAsi;
- che hanno commesso dei reati; o
- la cui partenza rapida è nell'interesse pubblico.

Una proroga del termine di partenza può essere revocata quando la persona interessata si sottrae all'obbligo di collaborare all'ottenimento dei documenti di viaggio o non intraprende nessuna pratica in vista di organizzare la partenza.

2.2.5.1 Proroga del termine di partenza in caso di formazione professionale di base in corso

Il termine di partenza può essere prorogato anche per consentire alla persona interessata di portare a termine una formazione professionale di base ai sensi dell'art. 12 e 17 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10) e dell'art. 16 cpv. 2 lettera a della Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).

In linea di principio il termine di partenza è prorogato fino alla fine del mese successivo alla data di completamento dell'apprendistato. La persona interessata deve fornire la prova del proseguimento dell'apprendistato spontaneamente e al più tardi 10 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di formazione. Se questa prova non viene fornita o se il rapporto di apprendistato deve essere interrotto in un secondo momento per colpa dell'apprendista, la SEM può revocare la proroga del termine di partenza. Si può inoltre revocare la proroga del termine di partenza se, a seguito della disdetta del contratto di apprendistato senza colpa dell'apprendista, la formazione professionale di base non può essere proseguita in conformità con le disposizioni cantonali vigenti nel luogo di residenza dell'apprendista (cfr. art. 14 cpv. 4 e 5 LFPr).

Inoltre, i requisiti di base elencati al paragrafo 2.2.5 si applicano analogamente sia in caso di approvazione di una domanda di proroga del termine di partenza sia in caso di revoca di una proroga già approvata per domande presentate da persone con programmi di formazione professionale in corso.

2.2.6 Modo di procedere durante il termine di partenza

Se sono soddisfatte le condizioni d'ottenimento dell'aiuto al ritorno, la SEM o la competente autorità cantonale informa la persona interessata su come procedere per accedere alla consulenza per il ritorno (art. 66 e 67 cpv. 2 OAsi 2).

Le famiglie, i coniugi o i partner registrati oggetto della stessa decisione devono essere rese attente alle conseguenze di una violazione dell'obbligo di collaborare all'ottenimento dei documenti di viaggio (art. 8 cpv. 4 LAsi) e in particolare alle disposizioni dell'articolo 26f OEAE.



Se la SEM o la competente autorità cantonale constata che lo straniero è disposto a dare seguito volontariamente all'obbligo di lasciare la Svizzera o che ha già avviato delle pratiche in tal senso, può consegnargli i documenti di viaggio e d'identità disponibili. Se la partenza ha luogo per via aerea, i documenti di viaggio sono trasmessi alla competente sezione della SEM, swissREPAT.

2.3 Condizioni riguardanti l'esecuzione dell'allontanamento²

L'esecuzione dell'allontanamento avviene in modo coatto quando la decisione in materia d'asilo e di rinvio è passata in giudicato e il termine di partenza non è stato rispettato. L'esecuzione della decisione di allontanamento non può aver luogo prima del passaggio in giudicato, salvo se è stato ritirato l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso e il ripristino di tale effetto non è sollecitato entro cinque giorni dinanzi al TAF, o salvo se il Tribunale ordina che il richiedente attenda la decisione finale all'estero. L'esecuzione del rinvio è attuata conformemente alle raccomandazioni della legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe; RS 364), ovvero dell'ordinanza sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OCoe; RS 364.3). Si applicano parimenti le disposizioni dell'accordo del 10 novembre 2011 tra la CCDGP e il DFGP sullo svolgimento dei rimpatri effettuati sotto scorta e per via aerea (Accordo relativo alla costituzione delle squadre di scorta 2011; stato 12.11.2015).

Una decisione di prima istanza passa in giudicato:

- in caso di rinuncia al ricorso,
- alla scadenza del termine di ricorso,
- in caso di ritiro del ricorso,
 - in caso di ricorso respinto o di decisione di non entrata nel merito del ricorso.

La SEM informa le autorità cantonali in merito al passaggio in giudicato della decisione in caso di rinuncia all'esercizio del diritto di ricorso e dopo la scadenza del termine di ricorso. Se è ritirato l'effetto sospensivo al ricorso, il passaggio in giudicato non è oggetto di nessuna comunicazione.

L'uso di una via legale non ordinaria (per es. domanda di riesame o di revisione) non sospende l'esecuzione del rinvio, salvo se la SEM o il TAF decidono diversamente (art. 111b LAsi).

² Nuovo testo del 01.02.2014



2.4 Partenza a destinazione dello Stato Dublino competente

In caso di partenza a destinazione dello Stato Dublino competente, l'autorità esecutiva cantonale decide se la partenza va eseguita in maniera autonoma o accompagnata. Il trasferimento in uno Stato Dublino è conforme al diritto se sono osservate le modalità prescritte dal regolamento Dublino III (p. es. aeroporto determinato, data e ora determinate, preavviso tempestivo). L'obiettivo del trasferimento è che l'interessato lasci la Svizzera in maniera controllata e sia consegnato alle autorità competenti nel luogo di destinazione.

Affinché le autorità degli Stati di destinazione possano identificare e prendere correttamente in consegna le persone da trasferire, queste ultime sono dichiarate alle compagnie aeree attive nell'ambito di Dublino quali cosiddetti «Deportee» (DEPU/DEPA). Ciò a prescindere dalla tipologia della partenza e senza alcun nesso diretto con il livello d'esecuzione.

Al momento della partenza verso lo Stato Dublino competente, le autorità svizzere distinguono tra persone con un motivo di carcerazione e persone senza un motivo di carcerazione. Le persone con un motivo di carcerazione sono accompagnate all'aeroporto da una scorta di polizia e sono affidate alla competente organizzazione di terra per l'effettuazione dei preparativi di volo (livelli di esecuzione 1-4). Per le persone senza motivo di carcerazione, i preparativi di volo, ovvero il controllo della partenza, competono all'impresa di servizi incaricata dalla SEM di garantire le partenze autonome (al momento: *Checkport Schweiz AG*).

Le persone senza motivo di carcerazione in procedura Dublino possono recarsi autonomamente all'aeroporto oppure, in caso di trasferimento per via terrestre, al valico di confine (per l'indennizzo dei costi cfr. Istruzione III / 2.9.8.2 e 2.9.8.3).

È possibile organizzare la partenza autonoma verso lo Stato Dublino competente se la persona tenuta a lasciare la Svizzera è disposta a cooperare con le autorità esecutive, ossia definisce con esse il proprio trasferimento ed è effettivamente disposta a recarsi nello Stato Dublino competente.

2.5 Domanda di sostegno all'esecuzione

In linea di massima la SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, di espulsione o espulsione giudiziaria (art. 2 cpv. 1 OEAE).

Vi sono le seguenti eccezioni:

Nella *procedura celere* di cui all'articolo 26c LAsi, la SEM avvia le pratiche per l'acquisizione dei documenti di viaggio senza una pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 2 cpv. 2 OEAE). A tal fine di norma la SEM o la competente autorità del Cantone di ubicazione conduce, entro 24 ore dalla notifica della decisione d'asilo o di non entrata nel merito di prima istanza, un colloquio sulla partenza (cfr. Istruzione III / 2.7), per accertare e documentare la disponibilità di partire della persona in questione. Se questa non è disposta a partire e non mostra alcun interesse a usufruire della consulenza per il ritorno, la SEM avvia le pratiche per l'acquisizione dei documenti,



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

che comprendono in particolare l'accertamento della nazionalità e dell'identità in vista dell'ottenimento dei documenti di viaggio dello Stato d'origine o del rilascio di documenti di viaggio sostitutivi. Secondo l'articolo 97 capoverso 2 LAsi Le pratiche non possono essere avviate prima della decisione d'asilo negativa o di non entrata nel merito di prima istanza.

Nei casi in cui è stata pronunciata un'espulsione giudiziaria si distinguono le seguenti due situazioni:

- se l'espulsione giudiziaria è passata in giudicato, conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettera d OAsi 1 la SEM non può pronunciare l'allontanamento. Per questo motivo non avvia le pratiche per acquisire i documenti di viaggio. Spetta all'autorità cantonale cui compete l'esecuzione dell'espulsione presentare alla SEM una domanda di sostegno all'esecuzione;
- se l'espulsione giudiziaria non è ancora passata in giudicato (p. es. se la decisione del giudice è stata impugnata), di norma la SEM conduce, entro 24 ore dalla notifica della decisione d'asilo o di non entrata nel merito di prima istanza, un colloquio sulla partenza e, se del caso, avvia le pratiche per l'acquisizione dei documenti di viaggio. Se nel frattempo l'espulsione giudiziaria passa in giudicato, la SEM interrompe il sostegno all'esecuzione e informa senza indugio l'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria in merito al trasferimento della competenza. L'autorità cantonale è inoltre informata che, se desidera che la SEM prosegua le pratiche per l'acquisizione dei documenti di viaggio, è necessaria una domanda di sostegno all'esecuzione. Se il medesimo Cantone resta competente anche per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria, il sostegno non viene interrotto. La SEM si limita a informare la competente autorità cantonale che, salvo avviso contrario, il sostegno all'esecuzione continua.

Nella *procedura ampliata* di cui all'articolo 26d LAsi spetta alle autorità cantionali preparare l'esecuzione dell'allontanamento. Secondo l'articolo 2 capoverso 3 OEAE, la SEM può avviare le pratiche per l'ottenimento dei documenti prima della pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente. Se, al passaggio in giudicato della prima decisione di asilo negativa, non vi è nessuna attività in sospenso presso la SEM in vista del ritorno, la SEM procede a un primo esame del caso e, se dispone delle informazioni necessarie, avvia le pratiche per acquisire i documenti già prima della presentazione della domanda da parte della competente autorità cantonale. Nella fattispecie se è pronunciata un'espulsione giudiziaria si applicano le condizioni sopra menzionate.

Quando avvia le pratiche per acquisire i documenti di viaggio, la SEM ne informa tramite eRetour la competente autorità cantonale (art. 2 cpv. 4 OEAE). La informa anche costantemente sui passi avviati e su quelli futuri per l'acquisizione dei documenti. Se mancano documenti necessari, come il verbale del colloquio sulla partenza, la SEM chiede all'autorità cantonale di farglieli pervenire entro un termine di 14 giorni. In assenza di un riscontro dell'autorità cantonale allo scadere del termine, i passi avviati per l'acquisizione di un documento di viaggio possono essere proseguiti soltanto in modo limitato.



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

Se i Cantoni intendono rinunciare a sollecitare un sostegno della SEM per l'esecuzione dell'allontanamento, sono pregati di informarne la SEM. Tale è il caso, in particolare, laddove la persona interessata ha già lasciato il territorio svizzero senza notificare la sua partenza.

Per presentare una domanda di sostegno all'esecuzione va utilizzata esclusivamente l'applicazione eRetour. L'apposito modulo elettronico deve essere debitamente compilato, accompagnato dagli annessi richiesti, e caricato nell'applicazione. Solo i documenti originali vanno inviati per posta.

Per i Paesi che figurano nella documentazione sul sito Intranet della SEM (accessibile alle autorità cantonali), la competente sezione della SEM si occupa di avviare le pratiche per l'ottenimento dei documenti di viaggio. Per gli altri Paesi, le pratiche devono essere svolte dai Cantoni e, sussidiariamente, dalla Confederazione.

Se la SEM avvia o accorda un sostegno all'esecuzione dell'allontanamento, questo è registrato nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) entro tre giorni lavorativi dal momento in cui è aperto in eRetour, senza essere oggetto di una comunicazione al servizio cantonale interessato. Quest'ultimo può consultare in qualsiasi momento in eRetour le attività avviate dalla SEM. La competente sezione della SEM informa l'autorità cantonale sullo stato delle pratiche e sui risultati ottenuti. La gestione e la registrazione degli atti dell'incarto restano di competenza della SEM, che decide anche in merito alle domande di consultazione degli atti. L'acquisizione dei documenti di viaggio non è interrotta dal ricorso a rimedi giuridici ordinari o straordinari (art. 4 OEAE).

L'allontanamento deve essere eseguito non appena è disponibile un documento di viaggio (art. 69 cpv. 1 LStrl). Lo straniero non può pretendere di essere rinvio in un Paese di sua scelta (art. 69 cpv. 2 LStrl).

La competente sezione della SEM informa l'autorità cantonale – nonché nella procedura celere secondo l'articolo 26c LAsi anche la sezione Dublino e ritorno del Centro federale d'asilo competente – in merito alla disponibilità di un documento di viaggio o alla garanzia data dalla rappresentanza diplomatica o consolare, e riceve tramite eRetour una copia del documento o della conferma fornita dalla rappresentanza estera. Non appena è disponibile un documento di viaggio valido, l'autorità cantonale riserva un volo presso swissREPAT.

Se il sostegno all'esecuzione dell'allontanamento è rifiutato, o se l'esecuzione è sospesa o prende fine, la competente sezione della SEM ne informa l'autorità cantonale tramite comunicazione eRetour.

2.5.1 Comunicazione concernente l'esecuzione dell'allontanamento

L'autorità cantonale competente comunica entro 14 giorni alla SEM l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione giudiziaria, la partenza controllata, la constatazione della partenza non controllata o il disciplinamento delle condizioni di residenza (art. 34b OAsi 1 e art. 5 dell'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione; ordinanza SIMIC; RS 142.513).



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

Nei casi in cui swissREPAT ha riservato un volo e ha controllato la partenza, non è necessaria una comunicazione supplementare alla SEM. In effetti, la partenza è registrata da swissREPAT nell'applicazione eRetour e nel sistema SIMIC. Non è inviata nessuna conferma alle autorità cantonali. Allo stesso modo quando le autorità di controllo alla frontiera (Cantoni o UDSC) oppure la SEM hanno già inserito la partenza nell'applicazione eMAP non è necessaria alcuna comunicazione da parte dei Cantoni.

2.5.2 Provvedimenti in caso di luogo di soggiorno sconosciuto

Se il richiedente allontanato si sottrae all'esecuzione dell'allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, può essere iscritto nel sistema di ricerca della polizia (art. 47 LAAsi). Il Cantone registra il termine «Esecuzione» direttamente nel sistema di ricerca automatizzato RIPOL (art. 35 OAsi 1). La Sezione Ricerca/RIPOL provvede in seguito a riprendere i dati e a diffonderli, conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).

Il Cantone cancella l'iscrizione nel RIPOL quando una persona è arrestata ed è stato eseguito il rinvio.

Se una persona è arrestata alla frontiera al momento dell'entrata o dell'uscita dalla Svizzera, il posto di frontiera informa il Cantone responsabile dell'esecuzione del rinvio, che cancella l'iscrizione nel RIPOL.

2.5.3 Modo di procedere in caso di riapparizione di una persona scomparsa

Se una persona con luogo di domicilio sconosciuto è fermata o si presenta presso l'autorità cantonale competente, occorre procedere senza indugio all'esecuzione dell'allontanamento.

In concreto, al momento della riapparizione di un richiedente l'asilo allontanato, prima di entrare nel merito di una domanda d'aiuto finanziario le autorità cantonali e comunali competenti in materia di soccorso d'emergenza invitano le persone riapparse a rivolgersi dapprima ai servizi di migrazione.

L'autorità cantonale competente può richiedere, se necessario, alla competente sezione della SEM un sostegno all'esecuzione dell'allontanamento. La domanda deve essere presentata tramite l'applicazione eRetour. È inoltre registrata nel sistema SIMIC.

L'esame di un'eventuale ripresa della procedura d'asilo compete alla SEM (cfr. Istruzione III / 2.2.4).

2.5.4 Ritiro del titolo N

Il titolo N è ritirato al momento del passaggio in giudicato della decisione. Se, dopo il passaggio in giudicato della decisione, l'esecuzione dell'allontanamento è sospesa a causa della presentazione di una domanda di riesame o di revisione oppure è rinviata a causa di una formazione professionale di base in corso ai sensi dell'art. 12 e 17 LFPPr e dell'art. 16



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

cpv. 2 lettera a LAI, per la durata della sospensione o della proroga deve essere rilasciato un libretto N.

2.6 Esecuzione a tappe

Secondo l'articolo 26f OEAE, se più membri di una famiglia sono oggetto dalla medesima decisione di allontanamento e lasciano scadere il termine di partenza senza utilizzarlo, l'allontanamento può essere eseguito a tappe, a condizione che ciò sia appropriato, che il ritorno nel Paese di provenienza o di origine sia esigibile da tutti i membri della famiglia e che possa essere eseguito in un futuro imminente. Se nell'esecuzione a tappe sono coinvolti anche minori, occorre tenere conto del loro bene. Vanno in particolare rispettate le prescrizioni dell'articolo 9 capoverso 4 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo³. L'esecuzione a tappe può essere effettuata soltanto d'intesa con la SEM.

L'esecuzione a tappe va presa in considerazione soprattutto se la coniuge (eventualmente insieme ai figli) sparisce il giorno del volo al fine di impedire l'esecuzione dell'allontanamento oppure se un membro della famiglia (un coniuge) disturba o minaccia la sicurezza e la quiete pubbliche e/o contro la persona in questione è stata pronunciata un'espulsione giudiziaria. Inoltre, l'esecuzione a tappe è ipotizzabile se la coniuge o uno dei figli non è in grado di affrontare il volo oppure se un membro della famiglia (un coniuge) dispone di documenti di viaggio validi ancora per poco, mentre il rilascio dei documenti di viaggio degli altri membri della famiglia è imminente.

In caso di famiglie o coniugi di nazionalità diversa può essere presa in considerazione un'esecuzione separata dell'allontanamento nei rispettivi Paesi di provenienza o d'origine, purché tutti i membri siano in possesso di documenti di viaggio validi e il ricongiungimento familiare sia possibile in uno dei due Stati.

Dal padre di famiglia si può di norma ragionevolmente esigere che nel Paese di destinazione provveda ai preparativi necessari in vista dell'arrivo della coniuge o della famiglia. Se eccezionalmente è rimpatriata prima la moglie/madre, è necessario il consenso della direzione della divisione Ritorno della SEM. Occorre decidere in base alle circostanze del singolo caso (in particolare l'età dei figli) e d'intesa con la direzione della divisione Ritorno, se rimpatriare i figli comuni insieme alla madre o se farli restare in Svizzera con il coniuge/padre di famiglia. Se i coniugi sono divorziati o separati con decisione giudiziaria, l'allontanamento è eseguito separatamente e i figli minorenni sono rimpatriati con il coniuge cui è stata conferita l'autorità parentale. In nessun caso i minori possono essere rimpatriati nel Paese di destinazione da soli, ossia senza essere accompagnati da almeno un genitore. Sono eccettuati i minori non accompagnati.

³ Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107)



2.7 Colloquio sulla partenza

Di norma dopo la notifica della decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria, ma al più tardi immediatamente dopo il suo passaggio in giudicato, la competente autorità del Cantone che presenta alla SEM una domanda di sostegno all'esecuzione conduce un colloquio sulla partenza con la persona in questione (art. 2a cpv. 1 OEAE). Tale colloquio è una condizione vincolante affinché la SEM fornisca su domanda del Cantone il sostegno all'esecuzione. Se il sostegno all'esecuzione dell'allontanamento è avviato dalla SEM dopo il passaggio in giudicato di una prima decisione d'asilo negativa nel quadro di una procedura ampliata ai sensi dell'articolo 26d LAsi, il Cantone è tenuto a trasmettere il verbale del colloquio sulla partenza entro i 14 giorni seguenti la notifica della SEM. In assenza di un riscontro dell'autorità cantonale entro tale termine, i passi per l'acquisizione di un documento di viaggio possono essere proseguiti soltanto in modo limitato.

Nella *procedura Dublino* secondo l'articolo 26b LAsi la competente autorità cantonale conduce il colloquio dopo la notifica della decisione d'allontanamento. D'intesa con la SEM, il colloquio sulla partenza può essere svolto, per ragioni organizzative, anche dalla SEM (art. 2a cpv. 3 OEAE).

Nella *procedura celere* secondo l'articolo 26c LAsi, il primo colloquio per la partenza deve avvenire immediatamente dopo la notifica della decisione d'allontanamento. In linea di massima la competenza spetta alla SEM. Per motivi organizzativi, la SEM può concordare con le competenti autorità del Cantone di ubicazione di un centro federale d'asilo senza funzioni procedurali di far eseguire il colloquio per la partenza da collaboratori del Cantone. Se necessario, dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento possono essere svolti altri colloqui sulla partenza (art. 2a cpv. 2 OEAE).

Il colloquio sulla partenza serve in particolare a spiegare all'interessato l'allontanamento, l'espulsione o l'espulsione giudiziaria, accertare e documentare la sua volontà di partire, verificare il suo stato di salute in relazione all'idoneità al trasporto e informarlo sull'aiuto al ritorno e sul versamento delle spese di viaggio secondo l'articolo 59a capoverso 2^{bis} OAsi 2. Se non è in possesso di documenti validi per la partenza, l'interessato è inoltre invitato a procurarsi documenti di viaggio validi del suo Paese d'origine o a collaborare nell'acquisizione di documenti di viaggio validi. All'occorrenza, nell'ambito del colloquio possono essere comminate misure coercitive di diritto degli stranieri secondo gli articoli 73–78 LStrl (art. 2a cpv. 4 OEAE). Nella procedura Dublino secondo l'articolo 26b LAsi il colloquio per la partenza è condotto soprattutto in vista della successiva consegna allo Stato Dublino competente (cfr. Istruzione III / 2.4) e dell'adozione di eventuali provvedimenti coercitivi.

L'autorità competente stila un verbale del colloquio sulla partenza che comprende almeno i seguenti punti:

Data e luogo del colloquio, persone presenti, disponibilità a lasciare la Svizzera o rifiuto, ulteriori tappe per la preparazione della partenza, stato di salute.



2.8 Colloquio di consulenza in carcerazione amministrativa

L'autorità competente può condurre un colloquio di consulenza con le persone in carcerazione amministrativa (art. 2b OEAE). Tale colloquio ha lo scopo di indurre l'interessato a partecipare all'acquisizione dei documenti e all'organizzazione della partenza e di informarla sulle possibilità di rimpatrio e su un eventuale versamento di un sostegno finanziario (cfr. Istruzione III / 2.8.6.3 e 2.8.6.4). La competente autorità cantonale o un terzo incaricato informa l'interessato nell'ambito della notifica della carcerazione e/o in occasione dell'inizio della carcerazione.

I colloqui di consulenza in carcerazione amministrativa devono soddisfare determinati standard analogamente ai colloqui di consulenza per il ritorno (Istruzione Asilo III / 4.1.5; in particolare indicare prospettive per il ritorno e soluzioni, rafforzare il senso di responsabilità e l'indipendenza in vista del ritorno). La consulenza giuridica non fa parte del colloquio di consulenza.

La Confederazione può concludere con i Cantoni interessati accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui di consulenza con persone rientranti nel settore dell'asilo che si trovano in carcerazione amministrativa (art. 2b cpv. 3 OEAE). Questi accordi fissano le prestazioni e la partecipazione ai costi da parte della Confederazione. Tale partecipazione non può superare un terzo delle spese complessive per i colloqui di consulenza in carcerazione amministrativa.

La Confederazione può partecipare ai costi anche se la competente autorità cantonale incarica terzi (p. es. un'organizzazione di soccorso) di svolgere i colloqui in carcerazione amministrativa, a condizione che i terzi soddisfino le condizioni qualitative menzionate e/o se vari Cantoni si uniscono per svolgere i colloqui.

2.9 Spese di partenza e d'esecuzione

2.9.1 Basi legali

Secondo l'articolo 92 capoverso 2 LAsi e l'articolo 87 capoverso 2 LStrI, la Confederazione si assume le spese di partenza e d'esecuzione dei richiedenti l'asilo, delle persone la cui domanda d'asilo è stata respinta, sulla cui domanda non si è entrati nel merito o che l'hanno ritirata e delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione provvisoria, se tali persone sono indigenti. Possono parimenti essere assunte le spese di partenza di richiedenti l'asilo riconosciuti nullatenenti che rinunciano al loro statuto in materia d'asilo (art. 92 cpv. 1 LAsi).

Per l'esecuzione di un'espulsione giudiziaria notificata dopo la presentazione di una domanda d'asilo, la SEM assume le spese per la partenza dei gruppi di persone menzionate nell'articolo 92 capoverso 2 LAsi. L'autorità cantonale cui compete l'esecuzione dell'espulsione sollecita l'assunzione delle spese presso la SEM secondo le istruzioni della presente istruzione (art. 26h cpv. 1 OEAE).



Nel caso di persone che dopo l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria sono nuovamente tornate in Svizzera e la cui domanda d'asilo è stata stralciata conformemente all'articolo 111c capoverso 2 LAsi, la SEM non si assume le spese di partenza (art. 26h cpv. 2 OEAE).

2.9.2 Presa a carico delle spese⁴

La SEM si assume le spese giusta le disposizioni degli articoli 54-61 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312) e dell'articolo 11 OEAE. Conformemente all'articolo 82 capoverso 2 LStrl in combinato disposto con l'articolo 15 OEAE, la SEM partecipa inoltre con un importo forfettario giornaliero alle spese di esercizio per l'esecuzione della carcerazione secondo gli articoli 75-78 LStrl e per i fermi secondo l'articolo 73 LStrl.

2.9.3 Spese per l'acquisizione dei documenti di viaggio

La SEM si assume gli emolumenti delle rappresentanze estere per l'emanazione del documento di viaggio ottenibile più rapidamente (art. 57 lett. a OAsi 2) nonché le spese di viaggio occasionate in tale contesto (viaggio con mezzi pubblici in seconda classe).

Sono parimenti indennizzate le spese per l'emanazione degli ulteriori documenti ufficiali necessari, secondo la rappresentanza estera, per l'ottenimento dei documenti di viaggio.

2.9.4 Spese per accertare l'identità

Le spese per gli interpreti necessari all'accertamento dell'identità sono assunte dalla Confederazione sempre che la competente sezione della SEM abbia dapprima conferito un pertinente mandato o dato il suo consenso. Anche nell'ambito dell'esecuzione si applicano le tariffe per le prestazioni degli interpreti vigenti nell'ambito della procedura d'asilo (art. 58a cpv. 1 OAsi 2).

Se per accertare l'identità occorrono ulteriori misure, la SEM si assume le spese purché la misura sia stata ordinata dalla competente sezione della SEM.

Se è necessario un pernottamento nel luogo dove ha luogo l'interrogatorio, la Confederazione versa un importo forfettario di 300 franchi. In tale importo forfettario è già compreso l'importo forfettario per la carcerazione giusta l'articolo 15 capoverso 1 OEAE.

⁴ Nuovo testo del 01.01.2013



2.9.5 Spese per la carcerazione secondo gli articoli 75-78 LStrl nonché per i fermi secondo l'articolo 73 LStrl⁵

2.9.5.1 Importo forfettario per giorno

A partire da una durata dell'arresto o del fermo di breve durata di dodici ore, la SEM versa un importo forfettario di 200 franchi per giorno (art. 15 cpv. 1 OEAE).

Alla richiesta di rimborso delle spese di carcerazione va allegata copia dell'ordine di carcerazione o della conferma giudiziaria. La richiesta di rimborso deve recare il numero di giorni di carcerazione nonché la data dell'arresto e quella della liberazione.

2.9.5.2 Spese per il collocamento nel reparto di pernottamento dell'aeroporto (Night Stop)

La SEM versa un importo forfettario di 300 franchi per ogni pernottamento nell'apposito reparto dell'aeroporto (Night Stop), purché la persona tenuta a lasciare il Paese sia trasportata dagli addetti ai trasporti intercantionali di detenuti. In questo importo forfettario è compreso l'importo forfettario per la carcerazione giusta l'articolo 15 capoverso 1 OEAE.

2.9.6 Esame medico

Se in vista di un rinvio coatto è necessario un esame medico conformemente all'articolo 27 capoverso 3 LCoe, la SEM versa ai Cantoni un importo forfettario di 350 franchi (art. 58b cpv. 1 OAsi 2). Alla domanda di indennizzo delle spese per l'esame medico va allegata una copia della conferma dell'incarico o della fattura.

2.9.7 Spese di trasferta nel Paese d'origine o in uno Stato terzo

Queste spese comprendono le spese di trasporto dal luogo di residenza in Svizzera al Paese d'origine o a uno Stato terzo.

La SEM può assumersi le spese di viaggio per la partenza a destinazione di uno Stato terzo, purché la persona tenuta a lasciare il Paese sia nullatenente e disponga di un diritto di soggiorno durevole nello Stato terzo in questione. La competente autorità cantonale deve sollecitare preliminarmente la copertura delle spese presso la competente sezione della SEM.

2.9.7.1 Portata della copertura delle spese

Se il trasporto avviene per via aerea, la SEM si assume le spese del biglietto in classe economica (Economy Class). Per il viaggio fino all'aeroporto nonché in caso di trasporto per via terrestre, la SEM si assume le spese del viaggio con mezzi pubblici in seconda classe.

⁵ Nuovo testo del 01.02.2014



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

2.9.7.2 Voli speciali (voli charter)

In virtù dell'articolo 5 capoverso 3 OEAE, la SEM può organizzare voli speciali e, d'intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza delle persone obbligate a lasciare la Svizzera. Se a tali voli partecipano anche persone straniere non rientranti nel settore dell'asilo, le spese di volo delle competenti autorità cantonali sono fatturate proporzionalmente al numero di persone da rimpatriare. In virtù dell'articolo 59 capoverso 3 OAsi 2, la SEM può addebitare all'autorità cantonale competente le spese di volo in proporzione al numero di rimpatriandi nonché altre spese connesse (in particolare per documenti sostitutivi e la scorta medica) qualora, senza motivi scusabili, il giorno del volo previsto la presenza del rimpatriando all'aeroporto non sia stata assicurata.

2.9.7.3 Indennità di viaggio

Giusta l'articolo 59a OAsi 2, l'indennità di viaggio (viatico) serve a coprire i bisogni di base durante la trasferta nel Paese d'origine o di provenienza. Ammonta a 100 franchi per persona, ma al massimo a 500 franchi per famiglia. Può essere soppressa qualora una persona lasci nuovamente la Svizzera dopo avervi presentato una domanda d'asilo multipla. Le persone trasferite secondo l'accordo di Dublino (casi out) non ricevono tale indennità di viaggio, tranne se si tratta di persone vulnerabili o se l'accoglienza delle persone interessate non è garantita dalle competenti autorità. Le persone provenienti da Stati dell'UE/AELS e le persone che non necessitano più di un visto per un soggiorno fino a tre mesi, non sono vulnerabili e non sono entrate in Svizzera prima che il loro Stato di provenienza fosse esentato dall'obbligo del visto, ottengono un'indennità di viaggio ridotta di 50 franchi per persona e di al massimo 250 franchi per famiglia.

Il versamento dell'indennità di viaggio in vista di una trasferta per via aerea è effettuato in maniera centralizzata da parte del Servizio aeroportuale swissREPAT. Per le persone che non viaggiano in partenza da Zurigo-Kloten o da Ginevra-Cointrin, il denaro è consegnato personalmente, dietro ricevuta, immediatamente prima della partenza.

La SEM può aumentare il rimborso delle spese di viaggio fino all'importo di 500 franchi per persona maggiorenne, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 1000 franchi per famiglia, se in tal modo, per motivi particolari specifici al Paese o per motivi di salute, può essere incentivata la partenza controllata. Sono eccettuate le persone provenienti da Stati UE/AELS e le persone che non necessitano più di un visto per un soggiorno fino a tre mesi.

Conformemente all'articolo 59a capoverso 2^{bis} OAsi 2, la SEM può inoltre versare alle persone in carcerazione amministrativa che si dichiarano disposte a partire autonomamente un importo massimo di 500 franchi per le spese di viaggio. L'importo è versato previo svolgimento di un colloquio di consulenza in carcerazione amministrativa secondo l'articolo 2b OEAE da parte del Cantone o del terzo incaricato (p. es. organizzazione di soccorso) competente per l'esecuzione dell'allontanamento. La domanda per l'indennità di viaggio va trasmessa tramite la comunicazione eRetour. Il modulo di domanda si trova nell'allegato 1 della presente istruzione.



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

2.9.7.4 Spese di partenza

Con l'importo per le spese di partenza di cui all'articolo 59a^{bis} OAsi 2 ci si propone di risolvere casi individuali particolarmente problematici nel settore dell'asilo. Diversamente dalle spese di viaggio maggiorate, l'importo per le spese di partenza è versato soltanto alle persone tenute a tornare nel loro Paese che non è possibile rimpatriare se non collaborano all'acquisizione dei documenti o che provengono da uno Stato nel quale, per esperienza, si sa che l'acquisizione dei documenti richiede almeno sei mesi. Il versamento non è riservato alle sole persone in carcerazione amministrativa, bensì può interessare anche persone che hanno già dovuto essere rilasciate dalla carcerazione amministrativa.

Le persone cui il Cantone prevede di indennizzare le spese di partenza devono essere disposte a collaborare all'acquisizione dei documenti e a partire autonomamente.

In casi di rigore, soprattutto in ragione dello stato di salute e per motivi specifici al Paese di ritorno, la SEM può prevedere eccezionalmente il versamento delle spese di partenza anche se l'interessato non partecipa in modo completo all'acquisizione dei documenti (art. 59a^{bis} cpv. 3^{bis} OAsi 2). In tale ambito la SEM intraprenderà iniziative mirate per determinati gruppi di persone permettendo a questi ultimi l'accesso alle spese di viaggio. Le iniziative sono a tempo determinato e comprendono progetti nazionali ed europei (p. es. nell'ambito dell'*European Reintegration Network*). Sono inoltre considerati casi di rigore quelli in cui, in base all'analisi dei rischi, swissREPAT ordina un rimpatrio DEPA (cfr. Istruzione III / 2.8.9.1).

La sezione Basi del ritorno e aiuto al ritorno della SEM decide, su domanda dei Cantoni, in merito alla concessione di un importo per le spese di partenza pari al massimo a 2000 franchi. Nella domanda, il Cantone deve dimostrare di aver intrapreso tempestivamente tutti i passi necessari in vista dell'acquisizione dei documenti. Il modulo di domanda si trova nell'allegato 1 della presente istruzione.

L'importo per le spese di partenza è versato da swissREPAT agli aeroporti internazionali o dalla rappresentanza svizzera nel Paese di destinazione oppure dall'organizzazione internazionale incaricata dalla SEM (art. 59a^{bis} cpv. 5 OAsi 2). Dopo aver approvato la domanda, la sezione Basi del ritorno e aiuto contatta il Cantone competente per fissare le modalità del versamento nel singolo caso.

L'importo per le spese di partenza non è cumulabile con l'importo per le spese di viaggio maggiorato secondo l'articolo 59a capoverso 2^{bis} OAsi 2.

Per le persone in carcerazione amministrativa, il rimborso delle spese di partenza presuppone che il Cantone o il terzo incaricato competente per l'esecuzione dell'allontanamento (p. es. organizzazione di soccorso) abbia svolto con l'interessato un colloquio di consulenza in carcerazione amministrativa conformemente all'articolo 2b OEAE (cfr. Istruzione III / 2.8).

2.9.7.5 Bagaglio eccedente

La SEM si assume le spese per l'eventuale bagaglio eccedente fino a un importo di 200 franchi per persona, ma al massimo fino a 500 franchi per famiglia (art. 59 cpv. 1 lett. c OAsi 2). In casi individuali motivati, su domanda alla competente sezione della SEM, quest'ultima si



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

assume le spese per il bagaglio eccedente anche qualora sia accordato un aiuto individuale al ritorno.

2.9.7.6 Spese di trasporto in caso di decesso

La SEM non rimborsa le spese per trasporti di salme e cerimonie funebri.

2.9.8 Spese di trasporto e di accompagnamento all'interno del Paese**2.9.8.1 Trasporto e accompagnamento allo scopo di accertare l'identità**

Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia allo scopo di accertare l'identità, la SEM versa un importo forfettario di 200 franchi per agente di scorta (art. 58 cpv. 1 OAsi 2).

Se l'accertamento si svolge nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l'importo forfettario è ridotto a 50 franchi per accompagnamento (art. 58 cpv. 4 OAsi 2).

2.9.8.2 Trasporto e accompagnamento all'aeroporto⁶

Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia per l'intera durata del viaggio di ritorno (DEPA), la SEM versa un importo forfettario di 200 franchi per agente di scorta nel quadro dell'accompagnamento all'aeroporto (art. 58 cpv. 2 lett. a OAsi 2).

Per le persone bisognose di un'assistenza particolare, soprattutto persone in età di pensionamento con problemi di salute, genitori soli con figli o minorenni non accompagnati, che necessitano di un accompagnamento sociale, secondo l'articolo 58 capoverso 5 OAsi 2 la SEM versa un importo forfettario di 200 franchi oppure le spese di viaggio effettive (viaggio con mezzi pubblici in seconda classe). La SEM può incaricare terzi dell'accompagnamento (art. 58 cpv. 6 OAsi 2). Nel caso di persone senza motivo di carcerazione che nell'ambito della procedura Dublino si recano all'aeroporto autonomamente (cfr. Istruzione III / 2.4) non è necessaria una domanda per l'accompagnamento sociale.

Se l'aeroporto si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l'importo forfettario per l'accompagnamento è ridotto a 50 franchi (art. 58 cpv. 4 OAsi 2).

Se dall'esame medico risulta necessaria un'assistenza medica all'aeroporto, la SEM versa ai Cantoni un importo forfettario pari a 1000 franchi (art. 58b cpv. 2 OAsi 2). Alla domanda di indennizzo delle spese per l'assistenza medica va allegata una copia della conferma dell'incarico o della fattura

⁶ Nuovo testo del 01.01.2013



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

2.9.8.3 Trasporto e accompagnamento alla frontiera⁷

Per le persone che, ai fini della loro partenza, devono essere accompagnate al valico di confine da una scorta di polizia, la SEM versa un importo forfettario di 200 franchi per agente di scorta (art. 58 cpv. 2 lett. a OAsi 2).

Per le persone bisognose di un'assistenza particolare, soprattutto persone in età di pensionamento con problemi di salute, genitori soli con figli o minorenni non accompagnati, che necessitano di un accompagnamento sociale fino al valico di frontiera, secondo l'articolo 58 capoverso 5 OAsi 2 la SEM versa un importo forfettario di 200 franchi oppure le spese di viaggio effettive (viaggio con mezzi pubblici in seconda classe). La SEM può incaricare terzi dell'accompagnamento (art. 58 cpv. 6 OAsi 2). Nel caso di persone senza motivo di carcerazione che nell'ambito della procedura Dublino si recano al valico di frontiera autonomamente (cfr. Istruzione III / 2.4) non è necessaria una domanda per l'accompagnamento sociale

Se il valico di confine si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l'importo forfettario è ridotto a 50 franchi (art. 58 cpv. 4 OAsi 2).

Determinati Stati di destinazione chiedono che anche le persone che lasciano autonomamente la Svizzera dev'essere consegnata dalla polizia al valico di frontiera. In tal caso la SEM può farsi carico delle spese di accompagnamento sociale fino al posto di polizia del Comune frontaliero come anche della successiva scorta di polizia fino alla frontiera.

Se dall'esame medico risulta necessaria un'assistenza medica fino al valico di frontiera, la SEM versa ai Cantoni un importo forfettario pari a 1000 franchi (art. 58b cpv. 2 OAsi 2). Alla domanda di indennizzo delle spese per l'assistenza medica va allegata una copia della conferma dell'incarico o della fattura.

2.9.9 Spese per l'accompagnamento all'estero**2.9.9.1 Scorta di polizia⁸**

A swissREPAT compete l'esame delle condizioni di viaggio, l'accertamento dei rischi e la determinazione del livello d'esecuzione secondo l'articolo 28 capoverso 1 OCoe. Nel determinare il livello di esecuzione swissREPAT consulta, se necessario, le competenti autorità cantonali e tiene conto delle pertinenti prescrizioni di sicurezza delle imprese di trasporto aereo (art. 11 cpv. 1 lett. a OEAE).

⁷ Nuovo testo del 24.10.2016

⁸ Nuovo testo del 01.01.2013



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

La SEM rimborsa ai Cantoni le spese per la scorta di polizia mediante un importo forfettario di 300 franchi per agente di scorta e per giorno (art. 58 cpv. 2 lett. b OAsi 2). Per i capisquadra dei voli speciali l'importo forfettario è di 400 franchi per giorno (art. 58 cpv. 2 lett. c OAsi 2). La SEM rimborsa inoltre le spese per le vaccinazioni e i visti necessari come pure le spese per il rilascio di un secondo passaporto.

Per il calcolo degli importi forfettari giornalieri è considerato primo giorno di viaggio la data in cui è lasciato il Cantone, e ultimo giorno di viaggio la data del ritorno nel Cantone.

Se in caso di volo speciale (charter) è necessario un pernottamento all'estero, la SEM paga direttamente le spese d'albergo. In tal caso l'importo forfettario è ridotto a 150 franchi per agente di scorta. In casi eccezionali, la SEM può farsi carico anche delle spese d'albergo per un pernottamento nei pressi dell'aeroporto di partenza in Svizzera.

2.9.9.2 **Accompagnamento medico⁹**

La SEM assicura la scorta medica dall'aeroporto di partenza:

- a. a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate. Per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni si fanno carico, proporzionalmente, di queste spese;
- b. se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 LAsi (art. 11 cpv. 4 OEAE).

La SEM si assume le spese dovute al pernottamento nello Stato di destinazione o in uno Stato terzo reso necessario per motivi connessi al routing del volo.

Nel quadro dei trasferimenti Dublino, la SEM si assume inoltre le spese dovute alla traduzione degli atti medici che devono essere trasmessi allo Stato di destinazione prima del trasferimento in virtù degli articoli 31 e 32 del Regolamento Dublino III¹⁰.

2.9.9.3 **Altri accompagnamenti**

Per le persone bisognose di un'assistenza particolare, soprattutto persone in età di pensionamento con problemi di salute, genitori soli con figli o minorenni non accompagnati, che necessitano di un accompagnamento sociale fino allo Stato di destinazione, secondo l'articolo 58 capoverso 5 OAsi 2 la SEM versa un importo forfettario di 200 franchi per l'intero viaggio di ritorno (art. 58 cpv. 5 OAsi 2). Il Cantone può incaricare terzi dell'accompagnamento (art. 58 cpv. 6 OAsi 2).

⁹ Nuovo testo del 01.01.2013

¹⁰ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

La SEM si assume spese per l'accompagnamento da parte di privati soltanto in casi eccezionali, purché sia fatta previa domanda scritta. La decisione sulla concessione spetta alla direzione della competente sezione della SEM.

2.9.9.4 Spese di viaggio degli accompagnatori

La SEM si assume le spese di viaggio degli accompagnatori conformemente alle disposizioni del n. 2.9.7.1 delle presenti istruzioni.

2.9.10 Importo forfettario per prestazioni presso gli aeroporti¹¹

Per l'accoglienza all'aeroporto e la scorta di polizia fino all'imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:

- a. 440 franchi per i voli di linea;
- b. 2700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d'origine (art. 11a cpv. 3 OEAE).

L'autorità aeroportuale cantonale fattura trimestralmente alla competente sezione della SEM le prestazioni fornite.

I Cantoni restituiscono alla SEM l'importo forfettario per le persone straniere che non rientrano nel settore dell'asilo.

2.9.11 Modalità per il conteggio**2.9.11.1 Modo di procedere**

Le fatture cantonali per il rimborso delle spese di carcerazione o di accompagnamento nonché le fatture per il rimborso di altre spese menzionate nelle presenti istruzioni sono trasmesse alla competente sezione della SEM quale conteggio per ciascun caso individuale, mediante richiesta di rimborso (cfr. Allegato 2 della Istruzione III / 2.9.11.1), unitamente ai relativi giustificativi.

2.9.11.2 Controllo e versamento

La competente sezione della SEM verifica la correttezza della fattura. A tal fine può sollecitare, se necessario, ulteriori dati o giustificativi.

Il versamento è effettuato entro 30 giorni a partire dalla ricezione del conteggio sul conto indicato o, in assenza di un conto, sul conto corrente del Cantone interessato.

¹¹ Nuovo testo del 15.07.2024



2.10 Misure coercitive

Cfr. Istruzione I / 9.

2.10.1 Rilevamento di dati nell'ambito delle misure coercitive

Le competenti autorità cantonali trasmettono alla SEM i seguenti dati relativi al fermo e alla carcerazione secondo gli articoli 73 e 75-78 LStrI nel settore dell'asilo e degli stranieri:

- a. il numero degli ordini di carcerazioni e la durata di ciascuna carcerazione;
- b. il numero dei rinvii;
- c. il numero dei rilasci in libertà;
- d. la cittadinanza delle persone incarcerati;
- e. il sesso e l'età delle persone incarcerati;
- f. il tipo di carcerazione;
- g. il luogo dell'incarcerazione;
- h. la durata della carcerazione (art. 15a cpv. 1 OEAE).

Se la carcerazione riguarda un minorenne, la competente autorità informa inoltre la SEM sull'eventuale ricorso a una rappresentanza legale o su eventuali misure di protezione dei minori (art. 15a cpv. 2 OEAE).

Per ogni singolo caso i Cantoni devono registrare nel SIMIC, sin dall'inizio della carcerazione, i dati da trasmettere. Queste informazioni sono visualizzate nell'applicazione eRetour per agevolare l'organizzazione della partenza

2.11 Accordi di riammissione con gli Stati europei

2.11.1 Generalità

Gli accordi di riammissione conclusi tra la Svizzera e gli Stati dell'UE e dell'AELS sono trattati internazionali che codificano la riammissione di stranieri in situazione irregolare (cittadini degli Stati parte o di Stati terzi). Prevedono inoltre norme fondamentali per il transito di stranieri in situazione irregolare a destinazione del loro Paese d'origine e/o di provenienza o di uno Stato terzo.

L'applicazione di questi accordi bilaterali è vincolante per le parti contraenti e concerne qualsiasi situazione che non sia contemplata dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Pertanto, dall'entrata in vigore degli accordi d'associazione della Svizzera a Schengen/Dublino, nel dicembre 2008, gli accordi di riammissione conclusi con gli Stati europei



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

sono applicabili unicamente a stranieri in situazione irregolare che non hanno depositato una domanda d'asilo (eccezione: persone con statuto di rifugiato o protezione sussidiaria).

Il sito internet della SEM qui sotto offre una panoramica degli accordi di riammissione tra la Svizzera e gli Stati UE/AELS: <https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/internationales/inter-nat-zusarbeits/bilateral/rueckuebernahme.html>

2.11.2 Competenza per il trattamento delle domande di riammissione

Per quanto concerne l'applicazione degli accordi di riammissione conclusi con gli Stati limitrofi della Svizzera, la SEM ha delegato il trattamento delle procedure esulanti da un contesto locale a servizi geograficamente vicini alla frontiera:

- Per la Repubblica federale di Germania:
Ufficio della migrazione del Cantone Basilea Città, Spiegelgasse 12, 4001 Basilea
(tel. 061 638 31 85, fax 061 638 31 72)
- Per la Repubblica francese:
Centro di cooperazione di polizia e doganale Ginevra CCPD, Casella postale 188, 1215 Ginevra 15
(tel. 022 427 58 99, fax 022 427 77 83)
Email centrale.geneve-ccpd@bazg.admin.ch
- Per la Repubblica d'Austria e il Principato del Lichtenstein:
Comando della polizia cantonale, Klosterhof 12, 9000 San Gallo
(tel. 071 229 49 49, fax 071 223 26 60)
- Per la Repubblica italiana:
Centro competenze flussi migratori CCFM Via Giuseppe Motta 5, Casella postale 2646, 6830 Chiasso
(tel. 058 467 17 10, fax 058 467 17 11)
e-mail: dogana.sud_ccpd-cfm@bazg.admin.ch.

Il Dublin Office 2 della SEM assicura l'applicazione degli accordi di riammissione conclusi con gli altri Stati dell'UE/AELS e garantisce la vigilanza sugli accordi stipulati con gli Stati limitrofi della Svizzera.

Tel.: 058 465 92 02 (Jürg Horni, caposezione, Juerg.Horni@sem.admin.ch)

La procedura di transito è espletata dalla competente sezione della SEM (swissREPAT). Se l'itinerario scelto lo richiede, swissREPAT rivolge una pertinente richiesta di transito al competente servizio dello Stato europeo in questione. In caso di rifiuto, swissREPAT sceglie un itinerario alternativo.



2.11.3 Condizioni d'applicazione

Non occorre presentare una domanda di riammissione per i cittadini UE/AELS titolari di un documento di viaggio valido. Per le persone prive di un documento di legittimazione valido o cittadine di un Paese terzo senza documento di viaggio valido occorre invece sottoporre una domanda di riammissione allo Stato interessato in virtù del pertinente accordo di riammissione. Spetta alle autorità cantonali competenti fornire, in allegato al modulo di domanda di riammissione (cfr. Allegato 3 dell'Istruzione III / 2.11.3), tutte le informazioni necessarie nonché copia di tutti i documenti prodotti e una fotografia dello straniero (formato passaporto). L'autorità cantonale deve parimenti organizzare la consegna dello straniero allo Stato terzo al termine della procedura di riammissione.

Per ogni cittadino di uno Stato europeo sprovvisto di documenti di viaggio validi e per ogni cittadino di Paese terzo occorre imperativamente trasmettere a swissREPAT, al momento della domanda di prenotazione del volo, copia della conferma dell'ammissione dello straniero da parte dello Stato richiesto. La competente sezione della SEM si riserva la possibilità di non avviare una procedura di riammissione qualora non sia noto il luogo di soggiorno all'estero o non sia garantito che l'interessato sarà raggiungibile al momento dell'esecuzione del previsto allontanamento.

2.11.4 Scadenze

Gli accordi di riammissione prevedono generalmente scadenze vincolanti per la fine della competenza dello Stato richiesto in materia di riammissione. Le scadenze variano secondo gli accordi conclusi individualmente tra la Svizzera e gli altri Stati europei. Qualora non siano osservate le scadenze, le competenti sezioni della SEM non formulano nessuna domanda di riammissione al fine di non gravare inutilmente lo Stato partner. Se lo Stato contraente richiesto dà la propria approvazione alla riammissione dello straniero sul proprio territorio, l'approvazione dura, in linea di principio, 30 giorni. Prima della scadenza, in taluni Stati può essere sollecitata una proroga, segnatamente se ostacoli giuridici lo richiedono.

2.11.5 Svolgimento della procedura

Per quanto concerne le procedure con gli Stati limitrofi della Svizzera, le competenti sezioni della SEM summenzionate definiscono le modalità del trasferimento.

Nell'applicare gli accordi di riammissione conclusi con altri Stati europei, la SEM s'incarica di inoltrare la risposta dello Stato contraente richiesto alle competenti autorità cantonali. Queste pronunciano l'allontanamento dello straniero e prenotano un volo presso swissREPAT conformemente alle modalità della riammissione. Di norma, la SEM notifica allo Stato interessato il trasferimento dello straniero almeno quattro giorni feriali prima della data prevista per la consegna. Se l'interessato non possiede un documento di viaggio valido, la SEM emana un lasciapassare che sarà recapitato direttamente a swissREPAT (sono previste procedure speciali per i cittadini di determinati Stati contraenti; in ogni caso, la SEM notifica alla competente autorità cantonale l'iter da seguire per ottenere un documento di viaggio sostitutivo).



III. SETTORE DELL'ASILO

Istruzione del 1.1.2008

(Stato 15.07.2024)

La procedura di transito è svolta dalla competente sezione della SEM (swissREPAT). Se l'itinerario scelto lo richiede, swissREPAT rivolge la pertinente richiesta di transito alla competente autorità dello Stato europeo in questione. In caso di rifiuto, swissREPAT sceglie un itinerario alternativo.

2.12 Allegati

Allegato 1 dell'istruzione III / 2.9.7.3	Formulario Aumento dell'importo per le spese viaggio
Allegato 2 dell'istruzione III / 2.9.11.1	Formulario richiesta di rimborso delle spese di carcerazione
Allegato 3 dell'istruzione III / 2.11.3	Formulario d'esame di una domanda di riammissione

